

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3424

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARCHIUTTI, MENEGON, BAIAMONTE, MARANO, VAL-
DUCCI, PIVA, FERRARA, DI MUCCIO, GODINO, CANAVESE,
LATRONICO, MARIN, FILIPPI, PERALE, ALIPRANDI**

Norme in materia di sanatoria delle gestioni provvisorie delle
farmacie

Presentata il 16 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Questa legge si propone di sanare la posizione di farmacisti gestori provvisori di farmacie, i quali da diversi anni coprono il servizio in zone altrimenti carenti e che non hanno potuto fruire della precedente sanatoria di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 1991, n. 362 o perché hanno presentato alla regione la prevista domanda fuori termine o carente di documentazione, ancorché in possesso dei requisiti necessari, o perché non raggiungevano il previsto periodo minimo di gestione, anche per soli pochi giorni.

Questi soggetti, che hanno acquisito la gestione provvisoria tramite una selezione di merito sulla base dei titoli di servizio e di carriera, in taluni casi hanno superato i

sessanta anni di età, o sono prossimi a farlo, e resterebbero quindi esclusi dalla possibilità di partecipare a futuri concorsi per il conferimento di farmacie di nuova istituzione. Di questi farmacisti, quelli di minore età andrebbero incontro ad enormi difficoltà di reinserimento, in considerazione della riduzione dei posti di lavoro in atto nel settore.

Opportunamente, la legge 8 novembre 1991, n. 362 di riordino del servizio farmaceutico prevede una sanatoria a favore dei gestori provvisori di farmacie, confidando fosse l'ultima e che avessero potuto riprendere in breve tempo le ordinarie assegnazioni tramite concorso. Ma così non stanno andando le cose: il regolamento per l'effettuazione dei concorsi è stato emanato dopo 900 giorni, anziché i centottanta previsti

dalla legge, ed inoltre esso necessita di precisazioni in diversi punti tramite idonei strumenti legislativi, ed occorre pertanto ancora parecchio tempo.

Il già consistente periodo di gestione provvisoria sicuramente aumenterà ed accentuerà problemi di conflittualità relativi alla indennità di avviamento di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Questi problemi verrebbero però superati da quest'ultima sanatoria che si presenta più rigorosa rispetto alle

quattro precedenti, perché prevede il requisito di ben sei anni di gestione; inoltre si presenta scarna e concisa in modo da evitare litigiosità giuridiche.

Da rilevare, infine, che non verrebbero comunque vanificati i concorsi ordinari, perché molte più sono le farmacie di nuova istituzione che di biennio in biennio sono state e vengono previste in pianta organica, rispetto all'esiguo numero di quelle che possono godere della presente sanatoria la quale si prospetta essere la quinta dal 1981 ad oggi come evidenzia la tabella allegata.

ALLEGATO

	Farmacie interessate	Durata minima della gestione	Anzianità richiesta
1 ^a sanatoria (legge 34/81)	urbane e rurali	cinque anni	
2 ^a sanatoria (legge 892/84)	rurali	un anno	tre anni di servizio negli ultimi sei
3 ^a sanatoria (legge 48/90)	urbane	tre anni	cinque anni di anzianità professionale
4 ^a sanatoria (legge 362/91)	urbane e rurali	sei mesi	tre anni

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno sei anni una farmacia rurale o urbana, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire, a domanda, la titolarità della farmacia gestita.

ART. 2.

1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno cinque anni una farmacia rurale o urbana, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica e abbiano compiuto almeno il cinquantottesimo anno di età.

ART. 3.

1. Il periodo di cinque anni di gestione di cui all'articolo 2 è continuativo, oppure è calcolato per sommatoria dei servizi prestati in qualità di direttore o collaboratore di farmacia con interruzioni non superiori ad un semestre.

ART. 4.

1. È escluso dal beneficio previsto dalla presente legge il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 745.

ART. 5.

1. Le domande debitamente documentate devono pervenire, a pena di decadenza, ai competenti uffici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.